



STUDIO LEGALE CAMPOCCIA  
AVVOCATI ASSOCIATI



Andrea Vidotti  
Manager Sportivo



NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURIDICO

Giugno 2020

**ANDREA VIDOTTI** Manager sportivo

in collaborazione con **SLC STUDIO LEGALE CAMPOCCIA AVVOCATI ASSOCIATI**

**Tutta la normativa COVID-19 sul sito all'indirizzo**

**<http://www.campoccia.it/it/news>**

**in evidenza in questo numero**

- **SOSPENSIONE E RIPARTENZA DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE:** una panoramica sui provvedimenti di diverso livello relativi alle competizioni sportive ed all'attività degli atleti ai tempi del COVID-19. Calcio, sport invernali, pallavolo ed altre discipline.
- **IL RAPPORTO DI LAVORO TRA SOCIETÀ ED ATLETI:** alcune riflessioni sui possibili impatti e sugli scenari che l'attuale contesto emergenziale potrebbe determinare sui rapporti di lavoro tra le società sportive ed i propri tesserati.
- **I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA:** le tutele in punto di diritto previste dall'ordinamento italiano nell'ipotesi in cui le prestazioni promo-pubblicitarie non siano – temporaneamente o meno – fornibili dai club.
- **MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLO SPORT:** una panoramica sugli strumenti previsti dal legislatore nazionale dell'emergenza a tutela e sostegno delle ragioni economiche delle diverse componenti dello sport italiano.

**In occhio:** focus su palestre, attività sportiva individuale, atleti stranieri che rientrano dall'estero ed agenti sportivi.

## FOCUS PALESTRE

Tra le attività maggiormente soggette ai provvedimenti emergenziali – ed alle conseguenze pregiudizievoli derivanti indirettamente dai medesimi – vi sono senza dubbio le palestre.

Un settore florido ed attivo dell'economia del Paese, partner sia di atleti professionisti per i propri allenamenti che dei semplici amatori o frequentatori che ritengono che *mens sana in corpore sano* non rappresenti esclusivamente un brocardo.

È chiaro che, nel contesto di *lockdown* difatto generalizzato che ha interessato le passate settimane, anche tali esercizi e tali luoghi - in cui la promiscuità, la vicinanza interpersonale ed il contatto frequente di attrezzi ad opera di più persone sono fisiologici – sono al fine stati oggetto dei provvedimenti sospensivi quivi oggetto di disamina, ancorché con un percorso normativo non immediato.

Con il DPCM del 4 marzo 2020 si stabilisce per le aree del Paese diverse dalla “zona rossa”: “*Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)*” (ovverosia la distanza interpersonale di un metro).

## SOSPENSIONE E RIPARTENZA DELLE COMPETIZIONI

Nell'attuale contesto internazionale, noto a tutti, lo sport e l'attività fisica, sia essa agonistica che prettamente individuale, tanto svolta in gruppo o squadra quanto individualmente, sono state oggetto dei diversi provvedimenti di vario livello che hanno interessato ogni aspetto delle nostre vite quotidiane.

Così si è giunti – si passi al termine – anche al *lockdown* dello sport, anche se gradualmente e con alcuni distinguo, in taluni casi affievolito nelle scorse giornate in vista di un'auspicata ripartenza.

Si tratta di provvedimenti ormai assunti a livello internazionale, motivati sì dai generali interessi di tutela alla salute della collettività, ma anche dall'emergere di casi di positività al COVID-19 di atleti professionisti. Calciatori, cestisti dell'NBA, golfisti. Il virus si è dimostrato trasversale, anche con soggetti a ben vedere giovani, allenati e caratterizzati dalla proverbiale vita sana. In un contesto in cui la distanza di sicurezza è divenuta regola imprescindibile nelle relazioni interpersonali, la promiscuità che fisiologicamente è insita nell'attività sportiva diviene elemento impattante.

Promiscuità che, per altro verso, costituisce una delle maggiori ragioni per cui, nel perimetro di applicabilità dei diversi provvedimenti in questione, è da subito stato inserito il divieto per i tifosi di assistere alle competizioni sportive. Pur col beneficio del dubbio, d'obbligo mai come in questa situazione, la sola ipotesi che eventi sportivi con presenza massiccia di pubblico abbiano potuto in qualche maniera agevolare il diffondersi del virus ben fa comprendere, legittimandola, la scelta operata.

Ciò non vuol dire, però, che lo sport *tout court* debba fermarsi *sine die*, fermo restando che la complessità della situazione ed i più alti interessi generali giustifichino i provvedimenti di seguito descritti ed il ritorno ad una normalità che per il momento è solo graduale.

Il 9 marzo scorso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ad esito di una riunione cui hanno partecipato le rappresentanze delle diverse Federazioni associate, si è pronunciato per la sospensione delle competizioni sportive per la durata dell'emergenza sanitaria, invitando le dette Federazioni a provvedere in tal senso.

Successivamente ma in pari data, con proprio Comunicato Ufficiale n. 179/A la Federcalcio ha disposto la sospensione di tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto la sua egida fino al 3 aprile, termine prorogato conformemente alle misure restrittive adottate per il Paese dal legislatore nazionale.

<https://www.figc.it/media/120460/179-sospensione-campionati-figc.pdf>

Parallelamente, anche le Leghe Professionistiche e quella Dilettantistica – che fino al giorno prima si erano adoperate per

A distanza di soli quattro giorni, con riferimento alla Regione Lombardia ed a talune Province di altre Regioni interessate dal diffondersi del virus, con il DPCM 8 marzo 2020 è stato previsto che *“sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza)”*, fermo restando che *“resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”*.

Misura, tale ultima, estesa con DPCM del 9 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.

Infine, con DPCM dell'1 aprile 2020, le restrizioni divengono onnicomprensive, considerato che viene decretato che *“sono sospesi gli eventi e le competizioni*

garantire la continuità dell'attività, basti pensare al fatto che l'8 marzo si è disputato il turno di Serie A, ancorchè a porte chiuse - hanno adottato provvedimenti di tal guisa.

Quanto alle decisioni governative, nonché dei Governatori delle Regioni interessate dall'emergenza epidemiologica, vi è stata una convivenza di provvedimenti del legislatore centrale e di quelli locali che sono stati comunque improntati al medesimo fine. Basti pensare, ad esempio, all'Ordinanza contingibile ed urgente del 23 febbraio – adottata dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia congiuntamente al Ministro della Salute, con la quale è stata disposta (al tempo, fino all'1 marzo 2020, termine poi “superato” e procrastinato in virtù dei successivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni.

[http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/24022020\\_coronavirus\\_ordinanza\\_Ministro\\_Salute\\_23feb2020.pdf](http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/24022020_coronavirus_ordinanza_Ministro_Salute_23feb2020.pdf)

In pari data, 23 febbraio 2020, il legislatore nazionale ha adottato il Decreto Legge n. 6, *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, con cui ha previsto – per aree che fossero interessate dall'emergenza – la sospensione *inter alia* di manifestazioni sportive in luogo pubblico o all'aperto. Il 25 febbraio, con Decreto Legge n. 19, è stata prevista la possibilità, qualora le condizioni sanitarie avessero consigliato ciò, di prevedere la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi.

In tale contesto, in cui la pratica agonistica rimaneva consentita a certe condizioni, la Federazione Medico Sportivo Italiana ha pubblicato un proprio vademecum sulle regole da adottare per lo svolgimento di attività sportiva e di sedute di allenamento.

[https://www.fmsi.it/images/img/news/12\\_suggerimenti\\_FMSI\\_vs\\_Coronavirus.pdf](https://www.fmsi.it/images/img/news/12_suggerimenti_FMSI_vs_Coronavirus.pdf)

Si giunge così al 4 marzo, quando con DPCM di pari data si stabilisce: *“sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020”* (la c.d. zona rossa) “

*sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo*", con esclusione dunque della possibilità di allenamenti all'interno di palestre di atleti di interesse internazionale, un tanto sul presupposto che nelle more – tanto i Giochi Olimpici del 2020 che altre competizioni sportive – sono stati rinviati o sospesi.

Il tutto, come confermato con il DPCM del 10 aprile scorso, ai sensi del quale *“Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo”*, così come le attività delle palestre in generale.

In tale contesto, dunque, veniva disposta una totale preclusione circa le attività delle palestre, le quali erano obbligate a restar chiuse.

Il che determina ripercussioni per tali esercizi di impresa sia in termini di mancati guadagni che di rischi di pretese restitutorie o risarcitorie dei clienti. Tali ultimi, difatto, nella quasi totalità dei casi sono da qualificarsi come “consumatore” ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (il c.d. Codice del Consumo), ovvero sia *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*.

*e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)”* (ovverosia la distanza interpersonale di un metro).

In tale scenario, dunque, le competizioni ufficiali potevano svolgersi a porte chiuse, tanto che, come detto, nel weekend dell'8 marzo si è regolarmente svolto il turno di Serie A.

Considerato, però, l'aggravarsi della situazione epidemiologica, sempre l'8 marzo, con riferimento alla Regione Lombardia ed a talune Province di altre Regioni interessate dal diffondersi del virus, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprio decreto ha stabilito la sospensione – fino al 3 aprile, termine prorogato congiuntamente al perdurare del lockdown generale – *“degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”*. Ed a distanza di solo un giorno, il **9 marzo**, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo decreto ai sensi del quale le misure previste originariamente per la c.d. zona rossa sono state estese a tutto il territorio nazionale e – per i fini cui si verte – la disposizione di cui al precedente capoverso è stata modificata come segue: *“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni*

Orbene, ai sensi degli artt. 33-37 sono previste diverse tutele a favore del consumatore qualora una clausola contrattuale sottoscritta con un “professionista” (“la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”, nel cui novero si possono ricondurre le attività imprenditoriali svolte nelle palestre) sia da considerarsi vessatoria.

Quanto al caso di specie, per vessatoria – ai sensi del Codice del Consumo – si intende anche una clausola che abbia per effetto escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.

Inoltre, in caso di abbonamenti alla palestra per un periodo esteso, con pagamento anticipato del corrispettivo per l’intero periodo, si pongono anche tematiche di arricchimento indebito e restituzione del medesimo ai sensi del codice civile.

Di fronte alla detta situazione di *lockdown*, dunque, l’imprenditore che eserciti attività di palestra non potrà essere ritenuto responsabile ed inadempiente rispetto ai propri obblighi di garantire l’accesso alla palestra e fornire i relativi servizi – posto che l’applicazione dei comuni principi di forza maggiore non è esclusa dal Codice del Consumo nemmeno nei

*sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.*

Successivamente, con il noto rinvio dei Giochi Olimpici e di altre competizioni sportive a carattere internazionale, venuto dunque meno il presupposto per l’attività preparatoria, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’**1 aprile 2020** è infine disposta anche la **sopensione degli allenamenti** in strutture preposte (diverse, si intende, dalla propria abitazione) anche per gli atleti di interesse internazionale. Come confermato dal successivo e più recente DPCM del 10 aprile, ai sensi del quale **“Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo”.**

In un tale contesto normativo, le Federazioni Nazionali e le Leghe Professionistiche hanno dovuto adottare provvedimenti conseguenti. In taluni casi definitivi, come per la Federazione Italiana Pallacanestro che, in data 7 aprile, ha comunicato la conclusione del campionato di Serie A.

<http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=12939>

In altri temporanei, come per il calcio d’élite, dove diverse ipotesi di ripresa dei campionati, compatibilmente con l’evolversi della situazione epidemiologica generale e nel rispetto delle più alte esigenze collettive, sono al vaglio degli Organi Federali e delle Leghe. Diversamente, invece, per molti campionati giovanili e della sfera del calcio femminile, i quali invece, con Comunicato Ufficiale 187/A del 16 aprile a firma del Presidente Federale, sono stati definitivamente sospesi.

<https://www.figc.it/media/120856/187-sospensione-definitiva-campionati-giovanili-dcf-e-sgs.pdf>

Ripresa dei campionati professionistici confermata – ancorché subordinatamente agli sviluppi della situazione sanitaria generale – con il Comunicato Ufficiale n. 196/A del 20 maggio, il quale ha previsto l’estensione del termine di durata della stagione sportiva dal 30 giugno al 31 agosto 2020, con la previsione di “piani B” in caso di rinvio e successiva nuova sospensione (come la previsione di play-off e play-out).

<https://www.figc.it/media/121324/196-conclusione-campionati-professionistici-2019-2020.pdf>

rapporti  
“consumatore”/“professionista” – ma potrà subire il rischio che clienti chiedano la restituzione *pro quota* del rateo dell’abbonamento corrispondente al periodo di chiusura.

È chiaro che tale ipotesi determinerebbe conseguenze forse esiziali per gli esercenti, specie per piccole palestre locali.

A tutela degli stessi potrebbero venire in soccorso – anche in ottica di buona fede e contemperamento di interessi – soluzioni e strumenti ricavabili sempre dalla normativa emergenziale.

Se è vero che il DPCM del 22 marzo 2020, nel disporre la sospensione delle attività produttive, con disposizione confermata dall’art. 2.2 del DPCM del 10 aprile, ha chiarito che le stesse possono proseguire “*se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile*”, ovvero sia in modalità di *smart working*, perché non ritenere applicabile tale previsione anche alle altre attività di impresa oggetti dei precedenti provvedimenti?

Ed allora bene hanno fatto molte palestre ad organizzare corsi *on line* e sedute di allenamento sui social network in favore di propri clienti, garantendo comunque il servizio nei limiti del possibile.

Di pari pregio altre soluzioni proposte, quale il differimento del termine di scadenza dell’abbonamento per un

In altri casi ancora, almeno inizialmente, parziali, come per gli sport invernali, la cui Federazione (F.I.S.I.) con primo comunicato del 5 marzo ha disposto che gli eventi e le competizioni dove sono e saranno presenti atleti agonisti sono autorizzate, sempreché vengano disputate in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e seguendo rigidamente il protocollo medico, mentre tutte le competizioni e gli eventi sportivi di calendario federale dove invece non è possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e/o il rischio di assembramenti, sono da ritenersi sospese fino al 3 aprile 2020, fermo restando ulteriori indicazioni provenienti dagli organi competenti.

<https://www.fisi.org/federazione/news/21382-comunicazioni-federali-a-seguito-del-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-4-marzo-2020>

Decisione, quella della F.I.S.I., poi rettificata in senso ancor più rigido, alla luce dell’evolversi dello scenario nazionale e dei provvedimenti governativi, il 9 marzo, quando la Federazione ha deciso di sospendere ogni attività sportiva per tutte le discipline federali in ogni ordine e grado. Sono quindi annullati allenamenti, gare e trasferte di atleti, staff tecnici e medici di qualsiasi livello. Non sono autorizzati ulteriori spostamenti dei mezzi federali.

<https://www.fisi.org/federazione/news/21433-la-fisi-sospende-da-oggi-tutta-l-attivita-sportiva-di-ogni-ordine-e-grado>

Provvedimenti, i suddetti, che devono adeguarsi al *work in progress* che, seguendo i dati epidemiologici, interessa il cantiere legislativo nazionale.

Così, ad esempio, in Italia – con l’ultimo DPCM del 27 aprile 2020 – è stato previsto che, ferma la sospensione degli eventi e delle competizioni – dal 4 maggio “*Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva*”.

tempo equivalente a quello di chiusura forzata.

Tutte soluzioni che, in un eventuale contenzioso con un cliente, non potranno non essere valutate da un giudice almeno in termini di diligenza e buona fede.

Infine, con riferimento al ritorno alle attività, sarà buona norma per gli esercenti iniziare un percorso che consenta il rispetto delle prescrizioni dettate – oltre che dai protocolli con le organizzazioni sindacali, per quanto concerne i rapporti con i dipendenti – anche dalle raccomandazioni adottate dalla Federazione Medico Sportivo Italiana, richiamate nel corpo principale del presente documento, nonché la distanza interpersonale tra i clienti ed altre misure – quale la sanificazione degli attrezzi, l'accesso condizionato di un certo numero di utenti, la previsione di app in favore dei clienti con i quali prenotare l'accesso, di modo che divenga possibile una calendarizzazione che garantisca le misure interpersonali.

Misure non solo di buon senso, ma conformi alle linee guida previste dal legislatore.

Con il DPCM del 17 maggio è stato infatti previsto che *“l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,*

**Allenamenti consentiti dal 4 maggio, ma solo per atleti di sport individuali.**

Principio, tuttavia, reso meno restrittivo in alcune aree del Paese, come ad esempio in Emilia Romagna, dove con Ordinanza del 30 aprile 2020 è stato consentito l'allenamento anche di sportivi professionisti impegnati in sport di squadra, essendo stato disposto che *“È consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”.*

<http://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/il-fatto/ordinanza-dal-4-maggio>

Provvedimento di analogo tenore adottato anche in Friuli Venezia Giulia.

Pian piano, lo sport riparte e si giunge da ultimo al DPCM del 17 maggio, il quale dispone in tema quanto segue:

*“e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;*

*f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,*

sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, **a decorrere dal 25 maggio 2020**. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformita' ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonche' le associazioni, le societa', i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche

sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformita' ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonche' le associazioni, le societa', i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere”.

Provvedimento, ad ogni modo, che va parametrato ad ogni singola disciplina sportiva.

Così ad esempio, riferendosi agli sport invernali, ben si comprende la residuale rilevanza degli stessi, posto che gli impianti sciistici – diversamente da palestre e piscine che a seguito del DPCM del 17 maggio sono state riaperte (v. occhiello) – anche in base a tale ultimo provvedimento rimangono chiusi (rif. Art. 1, lett. h), “**sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici**”).

Come visto, dunque, la ripresa è condizionata al rispetto di protocolli e linee guida che in queste settimane sono stati discussi ed in alcuni casi approvati.

In primo luogo, come richiamate anche dalla Federazione Italiana Sport Invernali, vanno evidenziate le Linee Guida adottate pochi giorni fa dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Federazione Italiana Medici dello Sport.

Per l'attività motoria in genere:

*se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere”.*

La riapertura delle palestre in questi giorni, dunque, deve prevedere il rispetto di tutta una serie di prescrizioni igienico-sanitarie dettate in particolare dalle Linee Guida dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio di Ministri

<https://www.fisi.org/images/news/federali/2019-2020/linee-guida-per-attivita-sportiva-di-base-e-attivita-motoria-in-genere-19-5-2020.pdf>

e dalla Conferenza delle Regioni, accluse *sub* Allegato 17 al DPCM del 17 maggio

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717&elenco30giorni=true)

Misure come il distanziamento sociale tra i fruitori, la sanificazione dei locali, l'accesso condizionato, la preclusione alla fruizione da parte di soggetti anche solo potenzialmente oggetto di

<https://www.fisi.org/images/news/federali/2019-2020/linee-guida-per-attivita-sportiva-di-base-e-attivita-motoria-in-genere-19-5-2020.pdf>

Per gli sport individuali:

<https://www.fisi.org/images/news/federali/2019-2020/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf>

E per quelli di squadra:

<https://www.fisi.org/images/news/federali/2019-2020/linee-guida-sport-di-squadra.pdf>

Sempre da fonte governativa, a rilevare sono i protocolli acclusi *sub* Allegato 10 al DPCM del 17 maggio:

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717&elenco30giorni=true)

Sulla base di tali indicazioni, le Federazioni hanno di conseguenza adottato le proprie specifiche linee guida.

Ad esempio, la Federvolley

<https://www.federvolley.it/news/emanato-il-protocollo-di-ripresa-degli-allenamenti>

la Federcalcio

<https://www.figc.it/media/121365/protocollo-lega-rivisto-finale.pdf>

I protocolli e le linee guida sopra indicati presentano diversi elementi di complessità, giustificati dall'eccezionale emergenza globale che non solo lo sport professionistico sta vivendo, e rappresentano una sfida per gli interessati, non foss'altro che per le cointeressenze con altre aree e sfere di diritti ed interessi tutelati.

Si pensi alla rilevazione corporea della temperatura degli atleti ed ai continui controlli sanitari cui gli stessi dovranno esser sottoposti da parte dei club e dei medici sociali, da un lato, e la vigenza delle normative in materia di privacy e trattamento di dati personali, dall'altro lato.

Certo, anche con riferimento a queste ultime va ricordato – ferma la rilevanza dell'istituto del consenso dell'interessato – il principio per cui sussistano trattamenti di dati che per loro natura siano obbligatori, quali quelli imposti da prescrizioni di legge.

Infine e per altro verso, di non poco conto la disposizione di cui all'art. 218 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (*Decreto Rilancio*), particolarmente rilevante per gli sport di squadra, che rinvia alle decisioni delle singole Federazioni per le modalità di riavvio dei campionati o di definizione delle stesse, prevedendo che tali decisioni federali potranno del caso essere impugnate

contagio, ad esempio a seguito di rilevazione della temperatura all'ingresso della palestra (prassi non contraria *tout court* alle pur applicabili disposizioni dettate in materia di privacy e trattamento di dati personali).

### **ATTIVITÀ SPORTIVA INDIVIDUALE**

Nelle passate settimane ed ancora in queste giornate molto si è discusso sulla possibilità o meno, ai sensi della disciplina emergenziale, di svolgere attività sportiva individuale all'aperto, *running in primis*.

Da un lato, le esigenze di contenimento rispetto alla promiscuità tra persone ed al diffondersi epidemico, dall'altro la constatazione che l'attività in questione venga svolta in luoghi ontologicamente privi di contatto interpersonale e l'avviso finanche medico circa l'opportunità di allenarsi anche per finalità deterrenti la possibilità di contagio.

Se inizialmente vi è stata un'apertura circa tale possibilità, i provvedimenti del Governo centrale e dei Governatori Regionali si sono fatti successivamente più stringenti.

Vediamoli nel dettaglio.

A livello nazionale, si deve menzionare innanzitutto l'Ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, la quale statuisce all'art. 1 quanto segue: “non è

dagli interessati davanti al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nonché successivamente al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato.

\*\*\*

È chiaro che la situazione non interessa solo il nostro Paese, tanto che fino ad oggi gli unici campionati calcistici in corso di svolgimento sono quelli di pochi Paesi di livello sportivo minore, come ad esempio Bielorussia, Tagikistan, Angola, Burundi e Giordania. Tra i massimi campionati, sola quello tedesco è da pochissimo ripartito.

Alla luce di ciò, per quanto concerne il calcio, il massimo organismo sportivo internazionale, la FIFA, ha emanato le proprie **COVID-19 Football Regulatory Issues**, partendo dal presupposto che “*this is an unprecedented situation for football. There has not been a similar shutdown of organised football since World War II*” e stabilendo di conseguenza alcune linee guida e di principio sull'attuale contesto del calcio mondiale.

<https://img.fifa.com/image/upload/utl0jdneyqeqy1kwu9qg.pdf>

In primo luogo la FIFA – pur riconoscendo la primaria competenza delle disposizioni statali e della contrattazione collettiva nazionale in tema di rapporti di lavoro e relative dinamiche giulsavoristiche – ha riconosciuto la sospensione delle competizioni come causa di forza maggiore. Nel merito, poi, il documento si sofferma su tre macro aree: contratti di lavoro sportivo in scadenza al termine della stagione sportiva 2019/2020 o nuovi contratti di lavoro già sottoscritti e con decorrenza dall'inizio della stagione sportiva 2020/2021; contratti di lavoro la cui esecuzione non può esser resa a causa della nota situazione epidemiologica; le prossime c.d. finestre di calciomercato.

Il primo tema nasce dalla possibilità che i campionati nazionali, o alcuni di essi, riprendano nelle prossime settimane, con la verosimile conseguenza che il termine degli stessi superi la canonica data del 30 giugno 2020, *i.e.* il termine della corrente stagione sportiva. In dette ipotesi, le linee guida della FIFA prevedono che il termine di durata dei contratti con scadenza al 30 giugno 2020 sia prorogato di diritto sino al termine del campionato, mentre il termine di decorrenza di nuovi contratti originariamente fissato all'1 luglio 2020 sia parimenti differito in considerazione dello slittamento della prossima stagione sportiva.

Il secondo aspetto, rilevante anche ai fini del successivo paragrafo della presente newsletter, parte del seguente assunto evidenziato dalla FIFA: nell'attuale contesto “*player and coaches will be unable to work, and clubs will be unable to provide work*”. Fermo restando ciò, nel fissare le proprie linee guida, la Federazione Internazionale evidenzia un aspetto che, pur apparendo come un *disclaimer*, è in realtà coerente con il sistema regolamentare

*consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.*

Disposizione confermata dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.

Stando ai detti provvedimenti statali, dunque, era consentito svolgere esclusivamente attività motoria in prossimità della propria abitazione. Disposizione che, richiamando espressamente la “*prossimità*”, si deve interpretare in senso restrittivo circa la possibilità di svolgere attività che presupponga il moto, come il *running*, mentre parrebbe legittimare attività statiche (esercizi fisici, salto della corda, etc.) che tuttavia nel concreto mal si conciliano con la prescrizione d’esser rese nella prossimità dell’abitazione ancorché all’esterno (in quanto le stesse, senza incorrere in rischi, sono liberamente e più agevolmente eseguibili “presso” l’abitazione, non già “in prossimità” della stessa).

Ricostruzione indirettamente confermata dalla Circolare del 31 marzo 2020 del Ministero dell’Interno che, relativamente ai provvedimenti sopra indicati, ha chiarito quanto segue: “*Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si*

vigente (cfr. art. 14 *bis FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*, ultima edizione vigente dall’1 marzo 2020 consultabile

su <https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-march-2020.pdf?cloudid=pljykaliyao8b1hv3mnp>):

la primazia delle norme di diritto comune interne e dei contratti collettivi conclusi a livello nazionale.

Ciò detto, **le raccomandazioni della Federazione Internazionale**

(i) **caldeggiavano il raggiungimento di intese, anche collettive**, tra club, calciatori, allenatori e rispettive associazioni di categoria sulle sorti e sulla rimodulazione dei rapporti di lavoro in essere;

(ii) **rappresentano che modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali sono legittime solo ove prese in conformità alle leggi nazionali applicabili;**

(iii) prevedono la competenza a decidere su eventuali controversie tra club e tesserati – in caso di mancato accordo o di mancata previsione di normative statali che disciplinino i casi in questione – in capo alla FIFA’s Dispute Resolution Chamber o alla FIFA Players’ Status Committee. In tali ipotesi, tali Organi potranno ritenere **valide modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali nel caso in cui le stesse siano “ragionevoli”**, ovverosia tenendo in considerazione i seguenti fattori: il preventivo tentativo del club, evidentemente non andato a buon fine, di trovare un’intesa col calciatore; la situazione economica del club; la proporzionalità delle modifiche applicate unilateralmente; la valutazione dell’entità dello stipendio netto comunque derivante a favore del calciatore a seguito delle modifiche; la circostanza che le modifiche riguardino i rapporti con tutti i tesserati della squadra, non solo con alcuni di essi;

(iv) in alternativa, stabiliscono la liceità in astratto della sospensione contrattuale degli accordi di lavoro sportivo per il periodo di emergenza, a condizione che le voci assicurative o previdenziali vengano ragionevolmente garantite e che vi sia comunque una forma, ancorché limitata, di reddito alternativo per i tesserati.

Quanto infine all’ultimo argomento, invero più ordinamente, ovverosia i termini delle c.d. finestre di calciomercato – i periodi in cui le società sprotive possono validamente ed efficacemente sottoscrivere e rendere esecutivi accordi di trasferimento di giocatori – la FIFA chiarisce che eventuali modifiche a detti termini dovranno essere preventivamente sottoposte dalle Federazioni alla, ed autorizzate dalla FIFA.

*evidenza che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione”.*

[https://www.interno.gov.it/site/default/files/circolare\\_precisazioni\\_spostamenti\\_31.3.2020.pdf](https://www.interno.gov.it/site/default/files/circolare_precisazioni_spostamenti_31.3.2020.pdf)

Ancor più stringenti, ad ogni modo, i provvedimenti adottati dai Presidenti di alcune Regioni.

Si citi, ad esempio, l'Ordinanza FVG 4/PC 21 marzo 2020 adottata dal Friuli Venezia Giulia.

Tale provvedimento - *“Ritenuto che l'esercizio dell'attività motoria o sportiva, pur apprezzabile anche sotto il profilo della tutela della salute individuale, e quindi in taluni casi giustificata da tali finalità, si presta, anche per le difficoltà di controllo e di disciplina, a comportamenti contrastanti con l'esigenza di una categorica limitazione delle uscite dall'abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio mediante l'impedimento delle occasioni di contatto tra le persone, esigenza evidentemente prevalente rispetto a quella del legittimo esercizio da parte del singolo di facoltà*

## **I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO**

Nell'attuale contesto di *lockdown* generale – il discorso infatti vale per qualsiasi impresa ed azienda, ma vale altrettanto per le società sportive – diviene cogente affrontare il tema afferente la sorte dei rapporti di lavoro con i dipendenti, siano essi operai, impiegati, quadri o calciatori, allenatori o preparatori.

Non di meno, il discorso, seppur con diverse sfumature, interessa quei rapporti – ancorchè non subordinati – intercorrenti tra società sportive dilettantistiche ed i propri tesserati, vigenti in virtù degli accordi economici predisposti per il settore non professionistico.

Come visto nel precedente paragrafo, per quanto concerne il calcio la FIFA è consapevole della situazione e dell'impatto che la stessa ha sui rapporti tra club ed atleti. Effetti diretti – come detto, *“player and coaches will be unable to work, and clubs will be unable to provide work”*, con le conseguenze del caso – ed indiretti, posti validi argomenti, finanche di equità e redistributivi degli effetti pregiudizievoli, e tenendo in considerazione gli ingenti minori ricavi che l'attuale emergenza determinerà a danno delle società sportive (diritti tv, botteghino, sponsorizzazioni, etc.).

Certo, astraendo il discorso dal contesto precipuo, si potrebbe evidenziare la tutela che emerge rispetto alle ragioni datoriali dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di sopravvenuta impossibilità (totale *ex art. 1463 c.c.* e finanche parziale *ex art. 1464 c.c.*) della prestazione lavorativa: *“l'art. 1463 c.c. opera anche con riguardo al contratto di lavoro, in cui può tradursi nel licenziamento collettivo per riduzione del personale o in licenziamento per giustificato motivo”* (12249/1991); ed ancora, *“la sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 c.c.”* (1591/2004).

Ma ovviamente, tali ragionamenti non determinano una tutela per la parte datoriale calcistica, considerato il contesto specifico in cui i dipendenti, i calciatori, sono a ben vedere – oltre che la controparte del sinallagma giuslavoristico – un asset, un cespite, un valore. Risolvere il contratto di lavoro, di fatto, salve poche eccezioni, determinerebbe per il club svantaggi ben maggiori rispetto ai vantaggi. Nella normalità dei casi, difatti, il mancato (possibile) guadagno derivante dall'impossibilità di cedere in futuro i diritti economici legati ad un calciatore non più contrattualizzato, nonché a fini bilancistici la presumibile conseguente minusvalenza derivante dalla cessazione del rapporto negoziale, costituiscono elemento pecuniariamente più rilevante del

*riconosciute dall'ordinamento*" – dispone quanto segue:

*“è fatto divieto di svolgere, all'aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale”*

[http://www.regione.fvg.it/rafv/g/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza\\_4\\_PC\\_FVG\\_dd\\_21\\_03\\_2020.pdf](http://www.regione.fvg.it/rafv/g/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_4_PC_FVG_dd_21_03_2020.pdf)

Provvedimenti restrittivi, i suddetti, tuttavia in questi giorni rimodulati, con l'espunzione del divieto *tout court* sopra indicato. Ecco allora che, anche in regioni come il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, venuti meno i provvedimenti ostativi all'attività motoria individuale, trova applicazione la disciplina nazionale come sopra descritta.

Il tutto, con alcune specificazioni. Ad esempio, con l'Ordinanza FVG n. 10/PC del 13 aprile 2020 è stato disposto nel detto territorio regionale che *“a chiunque si rechi fuori dell'abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca”*. Obbligo, il medesimo, da rispettarsi anche nell'esercizio dell'attività motoria svolta nei limiti consentiti dalla normativa statale.

A tal riguardo, stanti le concorrenti competenze delle locali Forze di Polizia e quelle prefettizie, si può richiamare il Comunicato del 16 aprile del Prefetto di Trieste valevole per

risparmio retributivo, fiscale e contributivo che deriverebbe dal licenziamento o recesso.

Alla luce di ciò, soppesando le legittime esigenze dei club nel contesto di minori incassi sopra descritto, occorre valutare la percorribilità di strade alternative che consentano una qualche tutela in favore delle parti datoriali che sia equa nel generale contemperamento di interessi tra le parti e che sia in linea con le linee guida FIFA già evidenziate in chiosa al precedente paragrafo, pur ribadendo come le stesse, come rappresentato dalla stessa Federazione Internazionale, non siano fonte sovraordinata rispetto alle normative statali ed alla contrattazione collettiva stipulata nei diversi Paesi.

Ad oggi, si deve ritenere che – anche nell'esercizio delle prerogative datoriali – i calciatori possano essere stati considerati in ferie ovvero regolarmente a lavoro, ancorché non presso l'abituale sede lavorativa, plausibilmente con l'obbligo di rispettare talune tabelle di allenamento individuale presso le proprie abitazioni stilate dagli staff dei club. Ovvero che la loro prestazione sia di fatto sospesa. Tuttavia, anche ove si consideri la possibile estensione temporale degli attuali provvedimenti sospensivi, nonché l'eventualità che le competizioni (così per il calcio professionistico, ma medesimo discorso può riguardare qualsiasi sport di squadra) vengano interrotte definitivamente per la corrente stagione sportiva, diviene doveroso valutare i possibili istituti che presuppongano una rimodulazione dei reciproci obblighi.

La prima e più pacifica strada è quella di sottoscrivere un accordo con i tesserati, a mezzo del quale “sospendere” le reciproche obbligazioni – *rectius*, alcune, le più specifiche delle reciproche obbligazioni, ovvero quella di fornire l'attività lavorativa e quella retributiva, non potendo di contro venir meno, ad esempio, quelle insistenti nel generale dovere di fedeltà del dipendente (ribadito ad esempio anche dall'art. 10.2 dell'Accordo Collettivo per i calciatori di Serie A) – e/o intervenire sul *quantum* delle pattuizioni retributive del contratto di lavoro sportivo.

Ciò avuto a riferimento sia i rapporti di lavoro sportivo professionistico che gli accordi economici che prevedono la corresponsione da parte delle ASD (o Srl dilettantistiche) di indennità e rimborsi in favore dei tesserati.

Nulla vieta, difatti, che anche all'interno della sfera dilettantistica possano venir sottoscritte intese – di carattere anche transattivo – prevedenti la rinuncia temporanea delle spettanze da parte dell'atleta pur in continuità del rapporto e del vincolo del tesseramento. Accordi, tali ultimi, che si ritiene vadano depositati presso il competente Comitato Federale.

Quanto, invece, agli accordi sottoscritti con sportivi professionisti, non entrando nel merito del relativo contenuto – rimesso

la regione Friuli Venezia Giulia, il quale ha definito “congruo il concetto di *prossimità* ove riferito ad un'area da individuare nel raggio di 500 metri dalla propria abitazione”.

[http://www.prefettura.it/trieste/news/Emergenza\\_covid\\_19\\_comunicati\\_della\\_prefettura-8708100.htm](http://www.prefettura.it/trieste/news/Emergenza_covid_19_comunicati_della_prefettura-8708100.htm)

Limite dei 500 metri poi venuto meno con successivi provvedimenti regionali, come ad esempio l'Ordinanza contingibile e urgente n. 11/PC del 26 aprile della Regione Friuli Venezia Giulia che ha disposto che “*sia consentito svolgere individualmente attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune, indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza*”.

[https://www.protezionecivile.fvg.it/sites/default/files/inline-files/Ordinanza%2011\\_PC%20FVG%20dd%2026\\_04\\_2020.pdf](https://www.protezionecivile.fvg.it/sites/default/files/inline-files/Ordinanza%2011_PC%20FVG%20dd%2026_04_2020.pdf)

Limiti, infine, venuti meno a livello nazionale con effetti dal 4 maggio 2020 a seguito del DPCM del 27 aprile 2020, ai sensi del quale – oltre alla riapertura dei parchi – è stato statuito che “*e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività*”

legittimamente alla libera negoziazione tra le parti – premono comunque due osservazioni, formali ma che divengono sostanziali considerato il tessuto normativo e regolamentare – a partire dalla L. 91/81 per giungere alle Norme Organizzative Interne della Federcalcio ed alla contrattazione collettiva applicabile (cfr. art. 3.5 del vigente Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori ex art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni) – che prevede obblighi di forma circa le pattuizioni tra club e tesserati il cui mancato rispetto può inficiarne la validità o l'efficacia, al netto poi di responsabilità disciplinari degli autori.

Accordi di tal guisa, dunque, andrebbero sottoscritti in “sede protetta” ai sensi dell'art. 411 c.p.c., ovvero sia con l'assistenza di rappresentanti sindacali o presso le sedi preposte come la Direzione Territoriale del Lavoro.

Tali accordi, peraltro, dovrebbero avere ad oggetto esclusivamente le intese afferenti le sole rinunce ad opera del dipendente – oppure l'accettazione della riduzione salariale – mentre le nuove condizioni economiche si ritiene andrebbero pattuite su apposito modulo federale sottoscritto dalle parti e da depositarsi alla stregua del contratto vero e proprio.

Nel merito, ad ogni modo, va evidenziato quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpellato n. 26 del 5 novembre 2015. In particolare è stato chiarito quanto segue: “*Ciò premesso, in ordine al quadro regolatorio, si ritiene utile richiamare il principio espresso dal consolidato orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale **il lavoratore non può disporre dei profili contributivi** che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro, tenuto conto che l'obbligazione previdenziale insorge esclusivamente tra datore di lavoro, soggetto obbligato, ed Istituto, titolare della posizione attiva creditoria; il lavoratore, dunque, rispetto all'obbligazione in esame risulta “terzo” ed esclusivamente beneficiario della prestazione (Cass., sent. n. 9180/2014). Ne consegue che l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dalla circostanza che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, in quanto l'Istituto, titolare del diritto di credito contributivo, non può in alcun modo essere pregiudicato da atti dispositivi di terzi, quali nella specie i lavoratori. Si ricorda, peraltro, che l'art. 2115, comma 3, c.c. dispone la nullità dei patti diretti ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza, sancendo in tal modo la regola della non negoziabilità dei diritti previdenziali, neanche qualora prescritti (Cass., sent. n. 10573/1997, n. 3122/2003, n. 17670/2007). [...]* Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta alla prima problematica sollevata, si ritiene che **nell'ipotesi in cui calciatori**

*sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.*

Come confermato poi dal DPCM del 17 maggio il quale ha ribadito che “*e' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”.*

### **ATLETICHE SI TROVANO ALL'ESTERO E CHE FANNO RIENTRO IN ITALIA**

Nelle passate settimane, in un contesto in cui le competizioni sportive, come visto, sono state sospese ed in cui, successivamente, anche le attività quotidiane di allenamento delle squadre sono state interrotte, alcuni atleti professionisti stranieri hanno fatto ritorno presso i propri Paesi di appartenenza.

Da un lato è lecito domandarsi quali siano gli effetti di tale circostanza – che di fatto rende impossibile adempiere alla

***e tecnici professionisti rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti, la società sportiva/datore di lavoro sia comunque tenuta ad assolvere agli obblighi contributivi nei termini di legge con riferimento al trattamento retributivo complessivo non erogato stabilito nel contratto individuale, nonché a versare l'ulteriore contributo al Fondo di accantonamento, come sopra precisato”.***

La strada suesposta, ad ogni modo, presuppone il consenso del dipendente. Diviene allora interessante interrogarsi – essendo peraltro previste dalle stesse linee guida della FIFA – circa la liceità di determinazioni unilaterali dei club che modifichino unilateralmente le condizioni contrattuali per la parte economica, evidentemente *in peius* per il tesserato, o che ritengano sospeso il rapporto e le reciproche obbligazioni sino alla cessazione dell'efficacia di quei provvedimenti che siano ostativi rispetto allo svolgimento dell'attività calcistica.

Il tutto, facendo una debita premessa: vi sono diverse legittime tutele nel sistema normativo, regolamentare e della contrattazione collettiva vigenti nell'Ordinamento Sportivo a favore delle ragioni di credito dei tesserati. Inoltre, vi è un sistema di controlli e sanzioni – ad opera della Co.Vi.So.C. della FIGC – che verifica il regolare adempimento da parte dei club rispetto alle obbligazioni di pagamento e contributive.

In particolare si richiama il quadro normativo di riferimento:

- Art. 85, paragrafo A), punto VI) NOIF

*«Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio/31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.»*

- Art. 85, paragrafo A), punto VI) NOIF in combinato disposto con il SISTEMA LICENZE NAZIONALI 2020/2021 LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A (Titolo I, Lett. D, punto 5)

*«Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.»*

*«Le società devono, entro il termine perentorio del 22 giugno 2020, osservare i seguenti adempimenti: [...] 5) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2020*

propria obbligazione lavorativa – sulle vicende negoziali del rapporto di lavoro con i propri datori (le società sportive). Non si potrebbe escludere, ad esempio, che tale condotta possa rilevare disciplinarmente, fermo restando che, come verosimile, se la parte datoriale, nell'esercizio delle proprie prerogative, avesse deciso di ritenere il corrente periodo come periodo di ferie per il dipendente, a buon diritto tale ultimo avrebbe potuto liberamente muoversi verso altro Stato.

A tal riguardo, con riferimento al calcio, circa la liceità di scelte unilaterali del club in merito alle ferie, anche ove decise per il corrente periodo, merita richiamare l'art. 18.3 dell'attuale accordo collettivo per i calciatori di Serie A, il quale recita: *“La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva”*.

Fermo restando ciò, in vista del possibile riavvio dei campionati gli atleti hanno fatto, stanno facendo o faranno ritorno in Italia. Così per il calcio e così per ogni altra attività sportiva.

Tuttavia, il fatto d'aver trascorso un periodo fuori dai confini nazionali, considerate la situazione emergenziale e le esigenze collettive di tutela della salute, non è privo di conseguenze.

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di

*compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;»*

- Artt. 5.4 e 13.1 Accordo Sindacale Serie A/AIC

*«In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della retribuzione, il Calciatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull'importo netto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato»*

*«Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto sub 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (supra sub 5.2.), ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega»*

- Artt. 12 bis e 14 bis delle *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*

*«1. Clubs are required to comply with their financial obligations towards players and other clubs as per the terms stipulated in the contracts signed with their professional players and in the transfer agreements. 2. Any club found to have delayed a due payment for more than 30 days without a prima facie contractual basis may be sanctioned in accordance with paragraph 4 below. 3. In order for a club to be considered to have overdue payables in the sense of the present article, the creditor (player or club) must have put the debtor club in default in writing and have granted a deadline of at least ten days for the debtor club to comply with its financial*

concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020 stabilisce quanto segue: “Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 **tutte le persone fisiche in entrata in Italia**, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, **sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni**. In caso di insorgenza di sintomi da COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati”.

Concetti rafforzati dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2020, ai sensi della quale “chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito

obligation(s). 4. Within the scope of their respective jurisdiction (cf. article 22 in conjunction with articles 23 and 24), the Players' Status Committee, the Dispute Resolution Chamber, the single judge or the DRC judge may impose the following sanctions: a) a warning; b) a reprimand; c) a fine; d) a ban from registering any new players, either nationally or internationally, for one or two entire and consecutive registration periods. 5. The sanctions provided for in paragraph 4 above may be applied cumulatively. 6. A repeated offence will be considered as an aggravating circumstance and lead to a more severe penalty. 7. The execution of the registration ban in accordance with paragraph 4 d) above may be suspended. By suspending the execution of a registration ban, the deciding body subjects the sanctioned club to a probationary period ranging from six months to two years. 8. If the club benefiting from a suspended registration ban commits another infringement during the probationary period, the suspension is automatically revoked and the registration ban executed; it is added to the sanction pronounced for the new infringement. 9. The terms of the present article are without prejudice to the application of further measures in accordance with article 17 in the event of unilateral termination of the contractual relationship.»

«1. In the case of a club unlawfully failing to pay a player at least two monthly salaries on their due dates, the player will be deemed to have a just cause to terminate his contract, provided that he has put the debtor club in default in writing and has granted a deadline of at least 15 days for the debtor club to fully comply with its financial obligation(s). Alternative provisions in contracts existing at the time of this provision coming into force may be considered. 2. For any salaries of a player which are not due on a monthly basis, the pro-rata value corresponding to two months shall be considered. Delayed payment of an amount which is equal to at least two months shall also be deemed a just cause for the player to terminate his contract, subject to him complying with the notice of termination as per paragraph 1 above. 3. Collective bargaining agreements validly negotiated by employers' and employees' representatives at domestic level in accordance with national law may deviate from the principles stipulated in paragraphs 1 and 2 above. The terms of such an agreement shall prevail.»

Tali presupposti, ad ogni modo, non possono escludere istituti giudiziali a tutela delle legittime ragioni – si deve ritenere, di pari rango – del datore. E ciò considerando anche il principio stabilito dall'art. 91 del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (meglio noto come decreto “Cura Italia”), il quale recita: “All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di

dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto si raccomanda l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

3. **Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo**

*contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".*

Ciò detto, merita un'attenta valutazione – in ottica di spunto di riflessione, essendo soluzione inesplorata e dunque da valutarsi caso per caso – la possibilità di ricorrere ad una delle soluzioni previste dalla normativa emergenziale in materia di “ammortizzatori sociali”.

Come noto, la normativa contenuta nel sopra citato Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 ha introdotto una disciplina “*ad hoc*”, confermata dal successivo “*Decreto Rilancio*”, la quale, prevedendo delle deroghe alla disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali prevista nel d.lgs. n. 148/2015, mira a fornire un sostegno economico, ai lavoratori e alle imprese datrici di lavoro.

Nel novero delle dette misure ve ne sono quattro: Cassa Integrazione Ordinaria, Fondo Integrazione Salariale, Fondo Solidarietà Aziende Agricole e Cassa Integrazione in Deroga.

Se la prima e la terza, per la platea dei destinatari – rispettivamente aziende industriali e aziende agricole – non rappresentano idonei strumenti per le società sportive, la seconda e (forse) la quarta costituiscono vie percorribili. La seconda, nello specifico, presuppone l'avvenuto assolvimento di oneri da parte dell'azienda e pare esser destinata alla forza lavoro non sportiva dei club.

Quanto alla quarta, la stessa si presta ad interpretazioni applicative che astrattamente potrebbero rilevare nei casi in questione.

In particolare, l'art. 22 del summenzionato “*Cura Italia*” fornisce la disciplina della c.d. **Cassa Integrazione in Deroga (CIG-D)**, fruibile da tutte le aziende non coperte dall'applicabilità degli altri ammortizzatori sociali previsti dal D.L. cui si verte (Cassa Integrazione Ordinaria, Fondo Integrazione Salariale e Fondo Solidarietà Aziende Agricole) e senza limitazioni nel numero dei dipendenti. È pertanto rivolta a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, della pesca e del terzo settore; compresi altresì gli enti religiosi civilmente riconosciuti, incluse le aziende con un solo dipendente e ad esclusione dei datori di lavoro domestico.

Le modalità di accesso a tale sostegno economico le seguenti:

- previo accordo, anche telematico, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro;

***immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b) . In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.***

***4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente l'abitazione o la dimora indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria sull'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco, ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.***

- le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, le quali provvederanno previamente all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e verificheranno la sussistenza dei requisiti di legge: successivamente all'emanazione di un decreto, trasmetteranno in modalità telematica entro 48 ore all'INPS unitamente alla lista dei beneficiari.

Come visto, le esclusioni specifiche circa i legittimati ad avvalersi di tali strumenti riguardano quei datori che accedano agli altri strumenti della normativa emergenziale oppure ai datori di lavoro domestico. Perché allora non ipotizzare – qualora ricorrano i preussposti suindicati – l'accesso delle società sportive alla Cassa Integrazione in Deroga per i rapporti con i calciatori ed i tesserati?

Tale ipotesi, suggestiva, inizialmente teorica, è infine diventata reale a seguito del recente intervento *ad hoc* del legislatore, come *infra* si vedrà.

La stessa, ad ogni modo, anche in prima versione, disaminate le esclusioni espresse nelle quali non rientrava l'azienda sportiva, avrebbe forse potuto garantire comunque l'accesso ai club.

La CIG in deroga, ad ogni modo, rientrando nella sfera di competenza tanto degli Organi centrali, INPS *in primis*, che di quelli locali, come detto le Regioni, avrebbe dovuto presupporre una condivisione o un avviso positivo degli stessi. Anche perché ad oggi le procedure per accedere a tale strumento predisposte dalle singole Regioni presentano peculiarità e distonie tra le stesse.

Ad esempio, la Regione Emilia Romagna prevede un'applicazione quasi onnicomprensiva, quanto ai possibili beneficiari, riferendosi ai lavoratori subordinati, con qualsiasi rapporto contrattuale, i lavoratori somministrati, quelli intermittenti, nonché quelli agricoli, a condizione che siano operanti in Regione ed il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l'orario di lavoro.

Analogha previsione si trova nella documentazione ufficiale valevole per Lazio

Di contro, la Regione Friuli Venezia Giulia specifica (restringendo) il campo dei possibili beneficiari:

- lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato,
- lavoratori apprendisti e i lavoratori somministrati,
- lavoranti a domicilio monocommessa,
- lavoratori intermittenti nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei

5. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi 4 e 6, è sempre consentito alle persone sottoposte a tali misure procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza

12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro,

- lavoratori della pesca nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro
- lavoratori agricoli nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro e, per gli operai agricoli a tempo determinato, comunque nel limite delle presunte giornate di prestazione indicate nel contratto di lavoro in essere.

Scelta analoga nella sostanza a quella adottata dalla Regione Lombardia.

Alla luce di ciò, nel variegato panorama sopra esposto, vi sono Regioni in cui la scelta estensiva adottata – riferendosi ai lavoratori subordinati con qualsiasi contratto – potrebbe essere intesa come includente i lavoratori sportivi ex L. 91/81, mentre ve ne sono altre dove l'elencazione fornita in merito al rapporto subordinato, riferendosi ai livelli di inquadramento (operai, impiegati e quadri, con esclusione per altro verso dei dirigenti, con scelta che non rileva ai fini del presente ma astrattamente potrebbe rilevare in un dibattito giuslavoristico), parrebbe escludere difatto il “calciatore”.

Ad ogni modo, l'applicazione di detto ammortizzatore sociale, inoltre e come detto, andrebbe soppesata ampiamente tenendo in considerazione per altro verso le tutele sopra descritte in favore del calciatore per le ipotesi di mancati pagamenti della retribuzione.

I dubbi suesposti legati alla prima versione dell'ammortizzatore sociale cui si verte sono infine venuti meno – quanto meno per lo sport che costituisce la base e la maggioranza del movimento, con la sola eccezione di quelle discipline e quegli atleti per i quali si può effettivamente parlare a livello salariale di élite – con il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. **Decreto Rilancio**), il cui art. 98, all'ultimo comma, statuisce quanto segue:

*“I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane”.*

Ovverosia, i rapporti con lavoratori sportivi (si badi: non sol atleti, ma ad esempio preparatori, tecnici, dirigenti sportivi) possono

sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella indicata dall'Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista dal comma 1 lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e provvedendo al proprio trasferimento secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza”.

Gli atleti in questione, dunque, al loro rientro in Italia dovevano trascorrere un periodo di quattordici giorni di isolamento presso le proprie abitazioni.

Il che avrebbe potuto e potrebbe determinare – per atleti di sport di squadra - l'impossibilità ad adempiere alle obbligazioni lavorative, nel caso in cui l'attività di allenamento delle squadre sia ripresa.

A quel punto, sarà lecito valutare se tale circostanza sia riconducibile in un'impossibilità dovuta a *factum principis*, oppure se la stessa possa esser considerata imputabile al dipendente, che liberamente e consapevolmente ha trascorso un periodo fuori dai confini nazionali, con tutte le conseguenze del caso nel rapporto lavorativo col club.

accedere – qualora la loro retribuzione sia inferiore a 50.000,00 Euro lordi annui – alla cassa integrazione in deroga.

Fermo restando che, quanto meno ad un primo livello interpretativo, può porsi il dubbio sul riferimento ad “annuo” (riferito alla stagione sportiva o all'anno di calendario?).

---

## **I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE**

Come detto, tra le prime fonti di ricavi per le società sportive – siano esse professionistiche o dilettantistiche – così come per gli atleti, vi sono i corrispettivi riconosciuti dagli sponsor in virtù di un contratto di sponsorizzazione.

Tale ultimo, ancorchè atipico rispetto all'ordinamento giuridico nazionale, soggiace ai medesimi principi ed istituti previsti dal codice civile per i contratti in generale.

Proviamo allora ad affrontare ed immaginare, senza presunzione di certezza o di completezza ma solo per svolgere qualche riflessione con intento costruttivo, qualche soluzione per le problematiche che in questi giorni si sono manifestate con maggior frequenza.

### **Contratti conclusi prima dell'emergenza la cui prestazione deve essere, totalmente o parzialmente, eseguita dopo l'emissione delle misure di contenimento**

Un primissimo passo per capire come muoversi nei rapporti con sponsor e *partner* è quello di procedere ad una “mappatura” completa dei contratti commerciali e di servizio già esistenti con l'obiettivo di capire se i contratti in essere contengano già delle clausole specifiche sulla forza maggiore oppure se occorra fare riferimento alle norme generali previste dall'ordinamento. Compiuto tale esercizio di “*due diligence*”, contratto alla mano, è utile valutare la posizione di più o meno forza contrattuale per decidere di volta in volta quale sia la strategia migliore da adottare.

In ogni caso ed a prescindere dal regolamento contrattuale prescelto è bene conoscere la disciplina generale a cui fare riferimento oltre che quanto previsto nello specifico dal decreto “*Cura Italia*”.

#### **→ Il debitore è sempre responsabile dell'inadempimento contrattuale?**

A fronte all'inadempimento la parte non inadempiente potrebbe domandare la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno. Per attivare tale rimedio è necessario però che l'inadempimento sia imputabile perchè *volontario* o dipendere da *colpa*, che di norma viene presunta (art. 1218 c.c.).

L'obbligo di quarantena preventiva, tuttavia, è venuto meno dal 3 giugno per gli atleti in ingresso in Italia da:

Stati membri dell'Unione Europea;

Stati parte dell'accordo di Schengen;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

Andorra, Principato di Monaco;

Repubblica di San Marino e Stato della Città' del Vaticano.

Di contro, ad oggi permane per chi faccia ingresso in Italia da altri Paesi.

---

### **NOVITÀ IN MATERIA DI AGENTI SPORTIVI**

Con nota del 3 aprile 2020 l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato la pubblicazione del Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, firmato in data 24 febbraio 2020, a mezzo del quale sono state apportate alcune modifiche all'attuale regolamentazione statale (come recepita dal CONI e dalle Federazioni) relativa all'attività degli agenti sportivi.

<http://www.sport.governo.it/media/2081/decreto-agenti-sportivi-23-marzo-2020-sf.pdf>

Con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020 ha recepito le indicazioni adottando il proprio riformato Codice.

Bisogna dunque chiedersi quando l'inadempimento non sia imputabile al debitore e, nel concreto, se la situazione attuale di emergenza possa esimere la parte inadempiente da responsabilità.

➔ ***Se la prestazione diventa impossibile il debitore è responsabile?***

Si tratta dell'impossibilità sopravvenuta disciplinata dall'art. 1256 c.c. il quale prevede che il debitore non sia responsabile quando la sua prestazione infungibile sia divenuta impossibile, successivamente alla conclusione del contratto ma prima del termine fissato per l'adempimento, per una causa a lui non imputabile; in altre parole non può essere mosso alcun rimprovero alla parte che non adempie per una causa di "forza maggiore".

I requisiti affinché operi l'impossibilità sopravvenuta sono dunque plurimi: (i) la prestazione deve avere il carattere dell'*infungibilità*, deve consistere cioè in un comportamento specifico oppure nella dazione di un bene non sostituibile, la dazione di denaro dunque astrattamente non potrebbe mai diventare impossibile; (ii) l'impossibilità deve essere sopraggiunta *dopo* la conclusione del contratto ma prima della messa in mora; (iii) la forza maggiore deve assumere i caratteri dell'*imprevedibilità* e della *straordinarietà* e non deve dipendere dalla volontà del debitore.

Nella particolare situazione in cui ci troviamo per la pandemia CV-19 lo sponsorizzato potrebbe essere impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni promo-pubblicitarie – si pensi in primo luogo alla visibilità da stadio durante le partite, oppure alla visibilità garantita dagli sciatori con il proprio vestirario in occasione delle gare, essendo le partite e le gare sino ad oggi sospese - in virtù dei provvedimenti di contenimento che rendono impossibile o estremamente difficile l'esatto adempimento del contratto. Ciò è quanto viene definito "*factum principis*", che deve rivestire anch'esso i caratteri dell'imprevedibilità e della straordinarietà.

L'impossibilità sopravvenuta non può essere utilizzata strumentalmente dalla parte inadempiente che può invocarla **solo ed esclusivamente se la prestazione sia divenuta obiettivamente impossibile**, dopo la conclusione del contratto ma prima del termine per l'adempimento. Esemplicativamente può invocare l'impossibilità sopravvenuta l'appaltatore che si è obbligato prima del verificarsi dell'emergenza (es. l'1 gennaio) all'esecuzione di un'opera (l'1 aprile) che non può essere eseguita a causa dei provvedimenti restrittivi oppure un'ipotesi di impossibilità temporanea di eseguire la prestazione potrebbe essere quella del fornitore che, a fronte della provvisoria chiusura della propria attività disposta dall'autorità, non sia in condizione di consegnare al cliente la merce da quest'ultimo acquistata, se il termine per la consegna della merce non abbia carattere "essenziale", ed il cliente abbia ancora interesse a riceverla: il

[https://www.coni.it/images/Professioni\\_Sportive/REGOLAMENTO\\_AGENTI\\_SPORATIVI.pdf](https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/REGOLAMENTO_AGENTI_SPORATIVI.pdf)

Come noto, l'attuale disciplina generale in materia – a livello nazionale, convivendo per altro verso con la regolamentazione FIFA dettata dall'Ordinamento Sportivo internazionale – è figlia di un intervento del legislatore governativo, il quale ha provveduto in tal senso con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 perseguendo le linee guida già dettate dalla precedente “*Legge di Stabilità*” per l’anno 2018 (L. 205/2017), il cui art. 1, comma 373 prevedeva per l’appunto: «È istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione

fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per il ritardo della consegna fino a quando permarrà il provvedimento di chiusura della propria attività.

Invece non può invocare la norma in parola il debitore che si rifiuti di eseguire la prestazione contrattuale adducendo **motivazioni di cautela** che non siano oggetto di espresso precetto normativo; in questo caso il comportamento del debitore potrebbe configurare un vero e proprio inadempimento e come tale esporre quest’ultimo a tutte le responsabilità, anche risarcitorie, previste dal nostro ordinamento.

Sul punto vale la pena infine evidenziare anche quanto previsto dall’art. 91 del Decreto “Cura Italia” che, nonostante l’infelice formulazione della rubrica (relativo agli appalti pubblici) potrebbe ritenersi applicabile alla generalità dei contratti, al comma 1 stabilisce “*Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*”. Tale norma non fa altro che istituire a causa di forza maggiore le misure di contenimento prevedendo in tali casi un’inversione dell’onere probatorio con notevole alleggerimento della posizione del debitore e probabilmente suggerendo ai giudici di valutare con cautela la posizione del debitore.

Nel caso di specie, riferendoci alle obbligazioni promozionarie più caratteristiche – i LED allo stadio durante le partite, l’obbligo di indossare le divise dello sponsor tecnico nei match, gli obblighi di visibilità nelle interviste post-gara come per i c.d. *backdop*, l’obbligo di indossare pettorine con i loghi degli sponsor per gli sciatori in occasione delle gare, oppure quello di usare determinati sci o scarpe da running – non già ad altre (come visibilità sul sito o sui social network dei club, ad esempio), posta la sospensione delle competizioni potrà essere valutata l’applicazione dei principi in tema di obiettiva impossibilità.

#### → **Quali sono le sorti del contratto se la prestazione è divenuta impossibile?**

Anche se l’inadempimento non sia imputabile al debitore, ciò non significa che non vi siano conseguenze giuridiche sull’obbligazione. Occorre distinguere tra il caso in cui la prestazione sia divenuta solo temporaneamente impossibile da quello in cui l’impossibilità sia definitiva (e riferendoci al caso di specie, se il campionato riprenda o meno). Nel primo caso, la prestazione non si estingue ma l’efficacia del contratto rimarrà sospesa fino al cessare dell’impossibilità oppure finché permanga l’interesse del creditore all’adempimento ed il debitore non sarà responsabile per il ritardo nell’adempimento. Nel secondo caso, invece, l’obbligazione si estingue.

Europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei progressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo».

Ed allora, visto il detto comma 373 che «istituisce presso il Coni il Registro nazionale degli agenti

Quanto detto vale per le obbligazioni e si traduce sul piano contrattuale negli artt. 1463 e 1464 c.c. relativi all'impossibilità **totale** e **parziale** della prestazione nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive. Nel primo caso il contratto si risolve di diritto comportando la restituzione dell'obbligazione già ricevuta; mentre nel caso di impossibilità parziale (come nel caso di prestazioni promopubblicitarie rese sino all'interruzione del campionato e non rese per la restante parte del medesimo in caso di stop definitivo allo stesso) è concesso al creditore, che subisce il parziale inadempimento, di pretendere una corrispondente riduzione della propria prestazione ovvero di recedere dal contratto laddove non abbia un apprezzabile interesse all'esecuzione parziale della prestazione.

Tuttavia, spesso tali soluzioni non incontrano le esigenze di una o di entrambe le parti e per questo è importante attivare un canale virtuoso volto alla **rinegoziazione del contratto in buona fede**, che possa soddisfare gli interessi delle parti evitando il rimedio risolutorio ed anche un eventuale contenzioso giudiziale.

Soluzione come benefit di alternativi di pari valore, previsione di pari benefit per la stagione sportiva successiva o altre diventano dunque utili per le ragioni dei club sportivi.

#### → Se la prestazione non è di fatto impossibile ma è inesigibile?

Può accadere che la prestazione consista nella dazione del denaro (prestazione fungibile per eccellenza e per cui non varrebbe l'impossibilità sopravvenuta, *i.e.* è sempre materialmente "possibile" corrispondere una somma di denaro).

In questi casi è più difficile invocare l'impossibilità (assoluta) della prestazione, ma si potrebbe arrivare alla medesima soluzione (non imputabilità dell'inadempimento) solo attraverso uno sforzo interpretativo che imponga di considerare la *causa concreta* del contratto. Si pensi alla corresponsione del prezzo di una merce acquistata che però non può più essere rivenduta (incomerciabilità del bene ovvero impossibilità giuridica dell'utilizzo del bene per l'uso convenuto).

In questi casi, in prima istanza, si potrebbe dunque invocare **l'impossibilità di utilizzo della prestazione** attraverso un ragionamento già adottato in giurisprudenza in alcuni ambiti. Alcuni autori in questi convulsi giorni hanno ricordato la sentenza "Dengue" che interviene autorevolmente contribuendo a superare l'impasse causato dalla lettera dell'art. 1463 Codice Civile, che sembra autorizzare soltanto la parte la cui prestazione sia divenuta impossibile a chiedere la risoluzione del contratto. La Cassazione precisa infatti che il rimedio di cui trattasi può essere invocato da entrambe le parti: da quella, cioè, la cui prestazione rimane possibile, così come da colui la cui prestazione sia divenuta impossibile: *"non avrebbe altrimenti senso – scrive la Corte -*

sportivi», considerato che la medesima disposizione «consente l'iscrizione al suddetto registro ai cittadini europei [...] che abbiano superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità [...], fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015» – ovverosia prima della c.d. *deregulation* della FIFA – il DPCM del 2018 decreta la nuova disciplina nazionale in materia, composta da dodici articoli che ne delineano le linee ispiratrici rimesse alla concreta e cogente applicazione ad opera dell'ordinamento sportivo, come di fatto avvenuto ad opera del CONI e delle diverse Federazioni con i rispettivi regolamenti.

Orbene, con il recente Decreto del Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport sono state apportate alcune modifiche alla disciplina cui si verte.

Modifiche che, è bene anticipare, per divenire cogenti all'interno dell'ordinamento sportivo, dovranno essere recepite e del caso rimodulate dal Comitato Olimpico e dalle Federazioni.

Rispetto alla pregressa regolamentazione vi è continuità circa il perimetro di applicabilità e la definizione di agente, così come per i requisiti di accesso alla professione, accesso come noto condizionato da un esame la

*prevedere un rimedio restitutorio da indebito se non sulla premessa per cui la parte che abbia eseguito la propria prestazione (prestazione della quale, dunque, non avrebbe più senso discutere in termini di possibilità/impossibilità) può del tutto legittimamente richiedere alla controparte la restituzione a seguito dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione di controparte stessa.*" .

Ma è bene comunque precisare che nella materia oggi trattata il tema è nuovo, vista la mancanza di qualsiasi pronuncia, è difficile prevedere quale sarà l'orientamento dei giudici nel considerare l'impossibilità dell'utilizzo della prestazione nei vari casi e dunque tale strada andrebbe percorsa con cautela.

Quanto all'applicabilità di tali principi al caso concreto della sponsorizzazione sportiva, ove si consideri la casistica di corrispettivi o ratei dello stesso per prestazioni promopubblicitarie già rese dallo *sponsee* – salvo lo sponsor dimostri che non ha oggettivo interesse alle medesime per fatti a lui non imputabili (si immagini un messaggio sui LED di uno Stadio che promuovono un concerto che si sarebbe dovuto tenere a maggio ma che, si ipotizzi, non si svolga per i provvedimenti restrittivi del legislatore emergenziale), i detti corrispettivi ricadrebbero dunque – salve specifiche valutazioni caso per caso – nei crediti pagabili alla naturale scadenza pattuita.

**➔ Cosa accade ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in cui la prestazione è possibile ma eccessivamente onerosa?**

Si parta da un presupposto, vi è giurisprudenza di merito che ritiene il contratto di sponsorizzazione sportiva un contratto di durata (Tribunale di Udine, Giudice dott. Zuliani, sentenza n. 306/2019 pubblicata il 12/03/2019).

Nei casi in cui in un contratto ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita (i.e. contratto di locazione, contratto di somministrazione etc.) la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per un evento non previsto al momento della conclusione del contratto, potrà invocarsi il rimedio previsto dall'art. 1467 del Codice Civile.

Si pensi ad un'attività per la quale non è stata imposta la chiusura totale ma di fatto è estremamente difficoltosa la sua continuazione oppure ai casi in cui una delle due prestazioni subisce dei seri aggravii di spesa.

In questo senso il debitore, la cui prestazione è divenuta obiettivamente troppo onerosa o estremamente difficile in considerazione delle misure restrittive, potrà chiedere la risoluzione del contratto liberandosi dell'adempimento ed il creditore potrà evitarla offrendo di ricondurre ad equità il contratto. È bene precisare la valutazione circa l'eccessiva

cui previsione viene confermata.

Vengono modificati i termini entro cui i detti esami si svolgono, ora fissati entro la fine dei mesi di marzo e settembre per la prova organizzata dal CONI, e per la fine dei mesi di aprile ed ottobre per le prove delle singole Federazioni.

Sono stati ridotti i termini entro cui CONI e Federazioni devono provvedere all'iscrizione dell'agente in possesso dei requisiti (30 giorni per il CONI, 20 per le Federazioni), nonché quelli per rispondere all'istanza di rinnovo dell'iscrizione, da presentarsi prima della scadenza del termine.

Inoltre e soprattutto, modifiche rilevanti sono state previste in merito ai requisiti soggettivi dei richiedenti l'iscrizione ed agli effetti determinati dal mancato possesso dei requisiti.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'intervento del legislatore del 2020 è semplice quanto incisivo. Stabilisce, infatti, l'art. 7 del recente decreto: *“Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'articolo 348 del codice penale, l'intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi, è causa di nullità dell'incarico di cui all'articolo 1”*, ovverosia del mandato conferito all'agente.

onerosità spetta al giudice e deve essere, anche in questo caso, sopravvenuta alla conclusione del contratto.

Anche tale soluzione – che peraltro appare meno attinente al caso di specie, la sponsorizzazione sportiva, rispetto a quelle disposte per le ipotesi di impossibilità - potrebbe però non incontrare i *desiderata* delle parti, dunque è quanto più opportuno procedere, come visto più sopra, rafforzando il concetto di buona fede nell'esecuzione del contratto, informando tempestivamente la controparte e tentando di “imporre” la rinegoziazione dello stesso.

---

---

## **ALCUNE MISURE DEL GOVERNO PER IL SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE SPORTIVE**

Il sistema “industria sport” in Italia rappresenta – direttamente e con l'indotto – una delle macroaree produttive di ricavi, reddito, contribuzione, versamenti fiscali e ricchezza del nostro Paese. Bastino alcuni dati: la contribuzione fiscale e previdenziale assicurata dal calcio professionistico negli ultimi 11 anni è stata pari ad oltre 11 miliardi di Euro, il dato aggregato del fatturato delle società di Serie A nelle scorse stagioni sportive ha superato i 3 miliardi di Euro.

Seppur marginalmente – ed auspicando in generale un più incisivo intervento legislativo a sostegno, il Governo con il già citato Decreto “*Cura Italia*” ha previsto una prima serie di misure a sostegno delle imprese sportive danneggiate dall'emergenza COVID-19.

Innanzitutto, l'art. 95 del Decreto prevede la sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

L'art.96, poi, estende l'applicabilità della misura a sostegno di collaboratori ed autonomi – l'indennità di Euro 600,00 – anche ai collaboratori sportivi. Il predetto emolumento, da erogarsi a cura di Sport e Salute S.p.A., non concorre alla formazione del reddito.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla detta società Sport e Salute S.p.A.

Fermo restando ciò, anche alle società sportive – sussistendone gli specifici requisiti – sono applicabile le altre misure previste tanto dal Decreto “*Cura Italia*” quanto dal successivo Decreto “*Liquidità*” (Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020).

Forse esagerando, si può parlare di rivoluzione copernicana, considerato come noto che l'art. 7 del DPCM del 23 marzo 2018 – pedissequamente recepito nei regolamenti CONI e delle Federazioni - sanciva che *«l'intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi è causa di nullità dei contratti»* di trasferimento o di lavoro sportivo conclusi con l'intermediazione del non abilitato.

Di fatto, da un lato i club ed i calciatori vengono sgravati da oneri di verifica preventiva circa l'effettiva abilitazione del soggetto cui intendono affidarsi, nonché dall'alea di una sopravvivenza del buon esito dell'affare non determinata da fatti agli stessi imputabili; dall'altro lato, gli stessi sono tutelati nella misura in cui il trasferimento, l'accordo di lavoro sportivo o il tesseramento rimangono validi ed efficaci anche se conclusi con l'intermediazione di un agente non abilitato. Il quale ultimo, a ben vedere, sarà il principale destinatario – come è giusto che sia – degli effetti sanzionatori derivanti dall'aver agito senza abilitazione, posto che, in prima istanza, la nullità del mandato investirebbe anche le obbligazioni di pagamento gravanti sul mandante.

Novità dirimente, poi, riguardano i requisiti soggettivi ed anagrafici delle persone interessate ad

Misure, le suddette, la cui *ratio* è confermata dal successivo Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34 del del 19 maggio 2020), in particolare dalle seguenti disposizioni.

In primo luogo, l'art. 98, che come visto nel paragrafo della presente sul lavoro sportivo ha previsto l'applicabilità – a certe condizioni – dell'ammortizzatore sociale della cassa integrazione in deroga per i rapporti di lavoro sportivo, oltre a confermare le misure di sostegno al reddito dei collaboratori sportivi previsti nei precedenti provvedimenti.

In secondo luogo, rilevano gli artt. 216-218, il cui contenuto è così riassumibile.

Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30.06.2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per *factum principis*. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. In ragione della sospensione delle attività sportive disposta con i decreti attuativi del d.l. n.6 del 23.02.2020, le parti dei rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31.07.2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economicofinanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. Si estendono le disposizioni già previste dal decreto Cura Italia in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento.

I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, potrà decidere se rimborsare il corrispettivo ovvero rilasciare un voucher di eguale valore utilizzabile presso la struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.

accedere alla professione ed ai Registri, con ciò colmando alcune lacune applicative e superando alcune critiche mosse anche in punto di diritto comunitario del lavoro.

In primo luogo, ora nel c.d. Registro degli Agenti Stabiliti si possono iscrivere non solo i cittadini dell'Unione Europea abilitati in altro Stato membro, ma anche i cittadini italiani abilitati in altro Stato membro (con conseguente modifica della previgente disposizione che si riferiva a Federazione sportiva del Paese di appartenenza).

Il tutto, avendo cura di chiarire che in detti casi l'abilitazione sia stata condizionata dal superamento di prove equipollenti a quelle previste dal DPCM del 2018.

Con l'aggiunta, inoltre, della possibilità di svolgere, ai fini della registrazione in Italia, misure alternative (come una prova integrativa) qualora il rilascio del titolo abilitativo da parte di altra Federazione comunitaria non sia stato subordinato ad un percorso formativo equipollente a quello ad oggi vigente in Italia.

E con una nuova clausola di salvaguardia che consente a quei cittadini italiani o comunitari abilitati da altra Federazione dell'Unione Europea a valle di un percorso non equipollente a quello domestico di svolgere l'attività come agente domiciliato.

Quanto agli agenti domiciliati in genere, agli stessi viene estesa la disciplina – prima richiamata solo per gli Agenti Stabiliti – di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del DPMC (prevedente tra le varie l'obbligo di aggiornamento).

Infine, con riferimento ai titoli rilasciati *ante* 31 marzo 2015, viene ammessa la legittimità di quelli rilasciati direttamente dalla FIFA, oltre che di quelli – dirimenti in discipline sportive diverse dal calcio – rilasciati dalla FIBA e dalla FIP prima del 31 dicembre 2017.

*Il contenuto di questi articoli ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare [SLC - Studio Legale Campoccia Avvocati Associati](mailto:SLC - Studio Legale Campoccia Avvocati Associati)*

**Tutta la normativa COVID-19 sul nostro sito all'indirizzo  
<http://www.campoccia.it/it/news>**



**[slc.team@campoccia.it](mailto:slc.team@campoccia.it)**

**[www.campoccia.com](http://www.campoccia.com)**